I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 09/11/2026

Alla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati

Oggetto: Memoria al DDL Legge di Bilancio per l'anno 2027 AC 3174-bis

Alla c.a. attenzione del Presidente On. Giuseppe Mangialavori

e degli Onorevoli Commissari,

Stimatissimi,

il nostro parere sul DDL relativo alla Legge di Bilancio per l'anno 2027 è positivo relativamente all'attenzione agli equilibri di bilancio perseguita dal Governo e in particolare dal MEF, con la certezza che nel 2027 si uscirà dalla procedura di infrazione dell'UE, per lo sforamento dei limiti di indebitamento del 3%. Detto questo è evidente che la limitazione delle risorse finanziarie utilizzabili vada a detrimento dell'efficacia di molti interventi, che rivestono carattere una tantum anziché avere un effetto strutturale, a mero titolo esemplificativo la rimodulazione dell'aliquota IRPEF, di cui tratteremo in un apposito commento contenuto dalla presente memoria. Certamente sono apprezzati gli sforzi per dare supporto alla esenzione strutturale del bollo auto per determinate tipologie di veicoli, l'estensione della cedolare secca anche agli immobili commerciali, nonché interventi, per i giovani, le famiglie e le attività produttive. Naturalmente con altrettanta chiarezza vogliamo evidenziare talune negatività, come quella della ritenuta d'acconto sulle transazioni B2B oggetto di specifico commento a pag. 3 pertanto, prima delle proposte sulla legge di Bilancio, vogliamo elencare una serie di sintetici commenti ad alcuni articoli della manovra:

Art. 3 esenzione tassa automobilistica e della tassa di circolazione per specifiche di tipologia di veicoli, motocicli e ciclomotori: si plaude per tale intervento che rende strutturale l'esenzione a beneficio di una larga fascia di contribuenti, con particolare attenzione a quelli meno abbienti e ai nuclei familiari numerosi.

Art. 5 modifiche al regime della c.d. "cedolare secca": estensione da noi richiesta anche nei precedenti anni per favorire i contratti di locazione di tipo commerciale, ora prevista per il solo 2027 con la limitazione ai soli immobili di categoria C. 1 di superficie fino a 200 mq, si auspica che sia solo l'inizio di tale intervento per poi estenderlo a qualsiasi immobile adibito all'esercizio di attività professionale e comprendere come conduttori anche gli enti del Terzo settore, mantenendo il limite dei 200 mq per i soli immobili adibiti ad attività di impresa e professionale.

Art. 9 comma 1 Rimodulazione IRPEF per il solo 2027 (Art. 9): viene innalzata da 50.000 a 55.000 euro la soglia massima del secondo scaglione al 33%, apprezzabile intervento ancorché ridotto rispetto alle aspettative e limitato all'anno d'imposta 2027, si comprendono i vincoli e i limiti finanziari che attanagliano la Legge di Bilancio, ma si auspica che tale misura possa quanto prima diventare strutturale.

Art. 9 commi 2 e 3 interventi sul Regime Forfettario: il limite di ricavi/compensi per l'accesso al regime forfettario passa da 85.000 € a 100.000 € (esclusione diretta a quota 115.000 €), già in precedenti occasioni di dibattiti si era accolto con favore l'annuncio di tale intervento, pur evidenziando che l'applicazione del regime ordinario IVA sull'incremento di compensi o ricavi crea

complicazioni in termini di adempimenti tributari e contabili, si comprende che ciò dipende dalle indicazioni normative dell'Unione europea e pertanto si auspica la richiesta da parte del Governo e del Parlamento dell'innalzamento della deroga per l'esenzione IVA dagli 85.000 ai 100.000 euro. Sul Regime Forfettario si propone una ulteriore modifica circa la fuoriuscita dal regime non nell'anno corrente ma da quello successivo (si veda proposta 2 a pag.6), lasciando ferma ai fini IVA la soglia di esenzione a € 85.000 fintanto che l'UE non conceda la possibilità di innalzare anch'essa a € 100.000.

Art. 35 ritenuta d'acconto nelle transazioni B2B: incrementata all'1% per il 2028 e al 2% dal 2029, su tale intervento, sicuramente necessario per esigenze finanziarie dello Stato, già per la precedente Legge di Bilancio avevamo evidenziato le alte criticità. L'applicazione di una ritenuta d'acconto generalizzata sulle transazioni commerciali comporterebbe un aggravio gestionale, con maggiori rischi di errori e conseguenti sanzioni, nonché un drenaggio della liquidità aziendale, costi aggiuntivi a quelli che le imprese già sostengono. Si auspica che in luogo di tale intervento, si utilizzi un sistema di acconto di imposta attraverso altri strumenti meno invasivi, come ad esempio l'acconto sulle imposte derivanti da dichiarazione dei redditi. Tale auspicio è indicato unicamente poiché si comprendono le esigenze di bilancio; infatti la soluzione per evitare ulteriori aggravi gestionali e di costi alle imprese sarebbe unicamente l'abrogazione di tale norma.

Artt. 36 e 37 Misure di contrasto alle indebite compensazioni/modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta: l'abbassamento della soglia per il blocco delle compensazioni, in presenza di ruoli scaduti da 50.000 euro a 30.000 euro, è condivisibile, anche se si dovrebbe poter distinguere tra soggetti in effettiva difficoltà non dipendente dalla propria

volontà, rispetto a coloro che non ottemperano deliberatamente agli obblighi tributari e contributivi. In tale direzione riteniamo che si possa poter concedere una seconda possibilità ai decaduti da precedenti rateizzazioni AdER così da consentire le compensazioni e evitare l'incremento del "non riscosso".

Rateizzazione in 10 anni della quota di crediti da superbonus, derivanti da cessione/sconto in fattura. Sin dall'introduzione del superbonus avevamo evidenziato che una percentuale superiore al 50% avrebbe costretto a drenare dalla fiscalità generale, per evidenti squilibri tra gli importi dei bonus rispetto ai maggiori incrementi d'imposta da parte delle imprese di costruzioni e di quelle collegate a tale comparto. È evidente che modificare con maggior lasso di tempo l'utilizzo dei crediti d'imposta acquisiti, non può che creare squilibri nella liquidità di cassa dei soggetti colpiti da tale modifica. Si auspica che la stagione dei bonus nel settore immobiliare trovi una stabilità strutturale con aliquote non superiori al 40%, fatti salvi i casi di ricostruzioni immobiliari a causa di eventi catastrofali.

Proposte

Proposta 1 **Per i professionisti ex Lege 4/2013 e quelli iscritti in Elenchi, Registri o Ruoli**

Modifica della norma su malattia e infortunio del professionista, art.1 commi da 927 a 944 Legge 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022) equità e paritetica tutela dei professionisti, in stato di malattia o infortunio, siano essi associativi od ordinistici. La richiesta di modifica della norma in oggetto, giusta nelle finalità poiché prevede la sospensione dei termini degli adempimenti tributari

propri del professionista e gestiti per conto dei propri assistiti in caso di malattia, infortunio, maternità e malattia dei figli minori, ma fortemente discriminatoria perché esclude i professionisti di cui alla L.4/2013 iscritti alla gestione separata Inps e quelli iscritti in Elenchi, Registri o Ruoli, riferendosi esclusivamente ai professionisti iscritti in albi.

Proposta emendativa:

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Parità di tutela dei professionisti in caso di malattia, infortunio e maternità)

1. **All'art.1 comma 933 lettera a) della Legge n.234 del 30 dicembre 2021, dopo le parole "… ai relativi" inserire: "albi, elenchi, registri, ruoli o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013;" … prosegue nella versione originale.**

Relazione:

la giusta tutela in caso di malattia o infortunio o maternità a rischio è applicabile solo per le iscritte e gli iscritti ad albi professionali escludendo le professioniste e i professionisti di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi) o quelli iscritti in elenchi, registri o ruoli e indirettamente anche i loro assistiti. I commi da 927 a 944 dell'art. 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio) trattano la materia, in particolare la discriminazione è contenuta nel comma 933 alla lettera a): "933. Ai fini dei commi da 927 a 944: a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. Considerando una sorta di paria i professionisti di cui alla Legge n.4/2013 e i loro assistiti, ciò è evidentemente stigmatizzabile sia sotto il profilo costituzionale che sociale, ma la norma di

fatto contiene anche una grave lesione della concorrenza. Poiché si prevede la sospensione degli adempimenti tributari propri del professionista svolti per conto dei suoi assistiti. Pertanto, oltre alla discriminazione tra categorie professionali, i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista indicato nella norma e questo non per maggior competenza, ma per una tutela discriminatoria, con buona pace dei professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, i professionisti di pratiche amministrative, gli amministratori di condominio, solo per citare alcune categorie discriminate. Sono pertanto posti su diversi piani del diritto donne e uomini del settore professionale su un tema come la tutela in caso di malattia che non deve mai prevedere limiti e differenze. L'emendamento elimina tale discriminazione ristabilendo parità di diritti in caso di malattia o infortunio o maternità a rischio. La copertura finanziaria stimata in 3,574 milioni di euro è garantita dall'avanzo strutturale, derivante dai contributi assistenziali versati dagli stessi professionisti oggi esclusi, ai fini della tutela dalla malattia e dell''ISCRO, alla gestione separata INPS e sottoutilizzati e pertanto costituenti un patrimonio finanziario a disposizione delle tutele dei professionisti stessi.

Proposta 2 **Evoluzione del regime forfettario**

Preso atto dell'innalzamento del tetto massimo di ricavi o compensi da 85.000 a 100.000 Euro, proponiamo che la fuoriuscita dal regime di vantaggio avvenga dall'anno successivo ai fini delle imposte dirette con l'applicazione di una maggior imposta sostitutiva del 43% sulla eccedenza, nonché l'eliminazione del tetto reddituale ai fini della possibile adesione al regime forfettario ora applicato a dipendenti e pensionati

Sintesi delle proposte

Si propone l'introduzione di una **clausola di salvaguardia e transizione progressiva** per i contribuenti che, nel corso dell'anno solare, superino la soglia massima di ricavi o compensi stabilita dalle norme vigenti innalzata a 100.000 euro dal disegno di legge di Bilancio.

Il meccanismo prevede:

1. Il mantenimento del regime forfettario per l'anno in corso relativamente alla quota di ricavi/compensi fino a **100.000 euro**.
2. L'applicazione di un'aliquota d'imposta sostitutiva straordinaria pari al **43 per cento esclusivamente sulla quota di reddito relativa a quanto eccedente i 100.000 euro** incassati nel medesimo anno.
3. L'**obbligo tassativo di passaggio al regime** IRPEF ordinario con contabilità semplificata/ordinaria a decorrere **dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello dello sforamento a prescindere dall'entità del superamento della soglia.

La presente proposta risponde a tre fondamentali esigenze di politica fiscale ed economica:

- **Contrasto al sommerso e all'evasione da "fine anno":** L'attuale impianto normativo che prevede la perdita immediata e retroattiva del regime agevolato al superamento di una determinata soglia in corso d'anno, genera una distorsione macroeconomica nota come "blocco della fatturazione" con diversi tra professionisti e imprese che scelgono di interrompere la propria attività nei mesi di novembre e dicembre per non subire lo "scalone" fiscale. Consentendo la tassazione isolata dell'eccedenza, si incentiva l'emersione spontanea della ricchezza e la piena continuità produttiva.

- **Gettito erariale immediato e progressività:** Attraverso questo meccanismo, lo Stato non rinuncia alla pretesa fiscale sui redditi più elevati ma al contrario colpisce l'eccedenza con l'aliquota massima dell'ordinamento nazionale del 43% incassando immediatamente un gettito significativo senza dover attendere i tempi e i costi delle procedure di accertamento ex-post.
- **Semplificazione amministrativa e certezza del diritto:** La ricostruzione retroattiva della contabilità analitica e dei costi effettivi per l'anno in cui avviene lo sforamento rappresenta un onere burocratico insostenibile sia per il contribuente sia per l'Amministrazione Finanziaria. Rimandare il passaggio contabile al 1° gennaio dell'anno successivo garantisce la necessaria linearità amministrativa.

Coordinamento con la disciplina IVA

In ossequio alle direttive dell'Unione europea, che impongono l'applicazione dell'IVA al superamento della soglia comunitaria di esenzione fissata a 85.000 euro, la proposta si integra con il regime a "doppio binario":

- Il contribuente che si colloca nella fascia tra 85.000 e 100.000 euro applica il regime forfettario ai soli fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, ed emette fattura con IVA nei modi ordinari.
- Al superamento dei 100.000 euro, il contribuente applica l'IVA nei modi ordinari a decorrere dall'operazione che determina lo sforamento.
- Ai fini IRPEF, la quota eccedente i 100.000 euro è determinata applicando il coefficiente di redditività proprio della categoria di appartenenza e su tale base imponibile forfettizzata si

applica l'imposta sostitutiva del 43 per cento. Dal 1° gennaio dell'anno successivo il contribuente transita nel regime ordinario.

- Il regime forfettario si applica nuovamente anche ai fini IVA a decorrere dal primo anno successivo a quello in cui i ricavi o i compensi percepiti risultano inferiori a 85.000 euro.
- Non si genera pertanto alcuna perdita di gettito IVA per l'Erario né alcuna ulteriore complessità legata alla formulazione della presente proposta.

Proposta emendativa

Per dare attuazione alla misura proposta si propone la seguente modifica dell'articolo 9 comma 2 lettera c) del DdL in esame:

All'articolo 238, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ***"Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i ricavi o i compensi percepiti superano euro 100.000. Sulla quota di reddito eccedente il limite di 100.000 euro, determinata applicando i coefficienti di redditività di cui all'articolo 235, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 43 per cento. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dall'operazione che comporta il superamento del limite di 100.000 euro si applica l'imposta nei modi ordinari."»***

Accesso al regime di vantaggio per dipendenti e pensionati

Si propone la completa **abrogazione del limite di 30.000 euro** di reddito da lavoro dipendente o da pensione percepito nell'anno precedente quale causa di esclusione dall'accesso e dalla permanenza nel regime forfettario.

Con questa modifica l'unica soglia di riferimento per la permanenza nel regime agevolato resta quella generale dei **100.000 euro di ricavi o compensi** applicabile uniformemente a tutti i contribuenti siano essi titolari di sola partita IVA o soggetti in regime di cumulo con reddito fisso.

Motivazioni tecniche e impatto economico

La semplificazione della norma attraverso l'abrogazione della causa di esclusione risponde a criteri di efficienza e stimolo economico:

- **Piena libertà di iniziativa economica e certezza del diritto:** L'attuale tetto dei 30.000 euro costringe il contribuente a monitorare costantemente dinamiche contrattuali estranee alla propria attività autonoma quali rinnovi contrattuali del lavoro dipendente, scatti di anzianità, e rivalutazioni delle pensioni che rischiano di farlo uscire improvvisamente dal regime forfettario mentre l'abolizione qui proposta garantirebbe un quadro normativo stabile e di immediata comprensione.
- **Emersione del sommerso e flessibilità del lavoro:** Molti lavoratori dipendenti e pensionati possiedono competenze tecniche o professionali che scelgono di non esercitare legalmente o di esercitare in modo sommerso a causa del blocco fiscale dei 30.000 euro. Consentire l'apertura di una partita IVA forfettaria senza vincoli sul reddito principale favorisce l'emersione di nuova base imponibile e stimola l'economia dei servizi.

- **Preservazione della progressività costituzionale:** Non si ravvisano profili di iniquità o di indebito favore fiscale atteso che il reddito da lavoro dipendente o da pensione e il reddito da partita IVA rimarrebbe rigorosamente separati così che il primo continuerà a subire la tassazione progressiva IRPEF a scaglioni fino al 43% mentre sul secondo si applicherà l'imposta sostitutiva forfettaria 15% o 5%, garantendo che la progressività sul reddito principale non venga intaccata.

Proposta emendativa

Per dare attuazione alla misura si propone la seguente modifica dell'articolo 9, comma 3, del DdL in esame:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 233, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la lettera f) è abrogata.»

Proposta 3 **Giovani professionisti**

Deducibilità delle spese di formazione nel regime forfettario, per i giovani professionisti sino a 35 anni d'età, entro il limite annuo di 10.000 euro. Le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, correttamente documentate ai sensi di legge e riconducibili all'aggiornamento professionale. L'attuale disciplina del regime forfettario, basata su coefficienti di redditività, non consente la deduzione analitica dei costi, penalizzando in particolare

i giovani professionisti. Un professionista si aggiorna, non solo per obbligo legislativo o regolamentare, ma anche per poter fornire ai propri assistiti la massima qualità professionale. L'aggiornamento obbligatorio è pertanto una maggiore tutela per i contribuenti, ma i giovani professionisti, come ad esempio i giovani tributaristi qualificati ai sensi della legge 4/2013, devono poter contare sulla deducibilità, come avviene per i contributi previdenziali obbligatori.

Proposta emendativa

Per dare attuazione alla misura proposta si propone la seguente modifica dell'articolo 9 comma 2 del DdL in esame **dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):**

d) All'articolo 235, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al Dlgs 19 giugno 2026, n. 117, dopo l'ultimo periodo si aggiunge il seguente: " Sono altresì integralmente deducibili dal reddito determinato ai sensi del presente comma, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute da professionisti sino a 35 anni d'età, correttamente documentate ai sensi di legge e riconducibili all'aggiornamento professionale."

Proposte 4 e 5 **Famiglie**

CONTRIBUTO PER IL FONDO FAMIGLIA

Si potrebbe prevedere un contributo per il Fondo Famiglia, a regime, da applicarsi agli accertamenti definitivi, calcolato sulla base degli imponibili evasi dalle persone fisiche e giuridiche. Una somma da riscuotere con le imposte e le sanzioni, da calcolarsi ad esempio su uno schema similare al seguente: sino a 2.000,00 euro di maggior imponibile contributo di euro 100 - da 2001 a 5.000 contr. di 200 - da 5.001 a 10.000 contr. di 400 - da 10.001 a 20.000 - contr. di 600 - da 20.001 a 30.000 contr. di 800 - da 30.001 a 50.000 contr. di 1.000 e poi a seguire con ulteriori fasce di maggior imponibile accertato e di contributo. In un periodo di crisi così profonda è tempo che chi ha evaso, oltre al pagamento delle imposte e delle sanzioni, provveda a contribuire al finanziamento del welfare che ha penalizzato con il suo comportamento scorretto, sarebbe un atto di giustizia e di equità nei confronti dei contribuenti corretti. Non si ritiene che ciò possa essere esaustivo di tutti gli interventi necessari per la Famiglia, ma costituirebbe un intervento strutturale e sarebbe un bel segnale per la Nazione oltre a un monito per gli evasori.

IL CONSOLIDATO FISCALE DI FAMIGLIA

Ci sono proposte che possono semplificare notevolmente la vita fiscale degli italiani e che costano poco più di zero. Per esempio, si potrebbe pensare a come compensare i crediti fiscali del marito con i debiti della moglie, e viceversa. Ma anche estendendo questa possibilità ad altri familiari, conviventi, in una sorta di 'consolidato fiscale familiare', compensando debiti e crediti fiscali di un dato periodo di imposta. Se genitori e figli, nonni e nipoti, hanno un legame di convivenza, non è giusto, ad esempio, che i figli debbano attendere un rimborso o riportare in avanti un credito non potendo presentare il modello

730, quando per la stessa annualità i genitori anticipano imposte. Il consolidato di famiglia, ovviamente su opzione vincolante e con determinate regole, potrebbe essere un'idea utile a non far uscire liquidità dalla famiglia, quando i debiti ed i crediti si potessero compensare. Occorrerebbe pensarci, non costa molto, ma potrebbe dare sollievo in molte situazioni di illiquidità in famiglia. La copertura finanziaria, peraltro minima e di pura liquidità di periodo in quanto non c'è diminuzione di gettito, andrebbe determinata considerando l'anticipazione dei tempi di rimborso o di utilizzo per i crediti e il mancato incasso immediato dei debiti fiscali. Bisogna anche considerare però il risparmio per interessi e per costi di gestione che lo Stato non pagherebbe sui rimborsi.

Proposte 6 e 7 **Tutela dei Tributaristi qualificati ai sensi di Legge, senza oneri per lo Stato**

Attualmente i tributaristi iscritti al 30/09/1993 nei ruoli dei periti ed esperti in tributi sono abilitati all' apposizione del visto di conformità. L'iscrizione nei ruoli ha evidentemente funzione di tutela della parte assistita e di qualifica del tributarista, però legata alla data del 30/09/1993. Il Ministero della Giustizia con Decreto del 4 agosto 2023 n. 109, in ossequio al D.Lgs. del 10/10/2022 n.149, ha individuato nel tributarista qualificato ai sensi della L. 4/2013 una adeguata e nuova forma di tutela dell'utenza, nonché di qualificazione professionale, tant'è che il tributarista qualificato è abilitato all'iscrizione negli albi CTU/CTP. Un professionista che per ruolo e competenza può essere ausiliario del giudice in ambito civile e penale, deve poter apporre il visto di conformità alle dichiarazioni fiscali del contribuente che già assiste per gli adempimenti tributari, attività che svolge anche in virtù dell'abilitazione alla funzione di intermediario fiscale.

Proposta emendativa

Per dare attuazione alla misura si propone la seguente modifica: all'articolo 37 del DdL in esame aggiungere il comma 5:

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: "**diploma di ragioneria**" sono inserite le seguenti: **"nonché i tributaristi in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4".**

Relazione:

l'allargamento della platea dei professionisti, abilitati ad apporre il visto di conformità, comporterà vantaggi dal punto di vista dei costi e delle semplificazioni per i contribuenti (maggiore flessibilità, concorrenza e minori costi). I professionisti devono essere provvisti dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi ai sensi della Legge 4/2013, a garanzia dell'utenza.

La modifica non comporta alcun onere a carico dello Stato.

I tributaristi qualificati, regolarmente iscritti ad Associazioni professionali inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013, autorizzazione alla compilazione e certificazione dei prospetti dei dati contabili, per i soggetti che svolgano attività di intermediari fiscali.

Proposta emendativa

Per dare attuazione alla misura si propone la seguente modifica al DdL in esame:
aggiungere l'articolo 48 bis (Misure in materia di lavoro nel settore professionale autonomo)

I tributaristi qualificati, regolarmente iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco del Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non profit e le associazioni sportive dilettantistiche per i quali svolgono attività di intermediario fiscale abilitato o di cui detengano le scritture contabili, sono autorizzati alla certificazione dei prospetti contenenti dati contabili, di bilancio o delle dichiarazioni fiscali, richiesti per investimenti o per l'accesso a contributi o bonus erogati dal Governo, dai Ministeri, dagli enti locali, dagli enti pubblici in genere, dalle società pubbliche o a partecipazione pubblica.

Relazione:

i tributaristi qualificati, regolarmente iscritti ad Associazioni professionali inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013, per Imprese, Lavoratori autonomi, Enti non profit e Associazioni sportive dilettantistiche, per cui svolgono attività di intermediario fiscale abilitato e/o ne detengano le scritture contabili, devono poter essere abilitati alla certificazione dei prospetti, contenenti i dati contabili e/o di bilancio e/o delle dichiarazioni fiscali, richiesti per investimenti o per l'accesso a contributi o bonus erogati da Governo, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici in genere, società pubbliche o a partecipazione pubblica. Tale abilitazione è già stata adottata su bandi ministeriali e regionali su nostre proposte, con una specifica abilitazione normativa si eviterebbero gli interventi in tal senso sui singoli bandi, a tutela dell'attività del tributarista e dei loro assistiti ed evitando discriminazioni.

La norma non comporta alcun onere a carico dello Stato.

Ringraziando dell'attenzione, si resta a disposizione per ogni approfondimento in merito e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente nazionale ***Riccardo Alemanno***
Proposte elaborate dalla Presidenza nazionale con il supporto di: ***Salvatore Cuomo****, Vice Presidente nazionale e* ***Davide Scandaletti*** *Componente del Centro Studi, Coordinamento Nazionale Giovani Tributaristi*